(N. 331)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(MERLIN)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
(PANETTI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1306)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che questa relazione presenta e brevemente illustra, ha per oggetto la concessione da parte del Potere legislativo al Governo — attraverso apposita delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione — della facoltà di emanare, con decreto del Capo dello Stato, norme generali e speciali in materia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e in materia di igiene del lavoro.

La emanazione di nuove norme giuridiche nel settore della prevenzione infortuni risponde a una necessità concordemente riconosciuta. Essa è stata invocata, in questi ultimi tempi, più volte da parte delle categorie interessate, da parte degli studiosi e dallo stesso Parlamento.

In Convegni promossi da enti o associazioni culturali, in Congressi indetti da organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori per lo studio del fenomeno infortunistico, più volte si è levato l'appello al Governo di rivedere le vecchie norme attualmente in vigore, in modo che esse possano maggiormente rispondere alle mutate esigenze tecniche ed economiche della produzione ed a quelle morali della tutela e della sicurezza del lavoratore.

Così pure nella recente discussione presso i due rami del Parlamento sui bilanci preventivi per l'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è svolto sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale da più parti, al di sopra della passione politica dei singoli oratori, è stata richiesta insistentemente la emanazione delle norme in questione.

La verità è che il fenomeno infortunistico costituisce oggetto di studi, di esami, di attenzioni, di appelli e di polemiche accesesi in questi ultimi tempi al verificarsi di alcuni eventi luttuosi.

L'andamento del fenomeno vivamente preoccupa non solamente gli organi responsabili del Governo, ma anche i maggiori esponenti delle categorie economiche e professionali interessate e la stessa pubblica opinione, la quale più volte, sulla stampa, in riunioni e in convegni ha fatto presente come il Paese senta il dolore per le infinite sofferenze morali e fisiche prodotte dagli infortuni, per i troppi lutti provocati in tante famiglie, e come avverta la necessità di una intensificazione della lotta per la diminuzione del fenomeno.

Se nella ricerca e nella determinazione delle cause — dovute alcune a motivi di ordine tecnico ed obiettivo e altre inerenti a moventi soggettivi — e nella valutazione della incidenza maggiore o minore delle une rispetto alle altre possono esservi discordanze di opinioni o posizioni di parte, tutti invece sono d'accordo nel chiedere che lo Stato, e per esso il Governo, intervenga con tutti i mezzi a propria disposizione.

Una nozione esatta del fenomeno, e del suo andamento in questi ultimi anni, può rilevarsi dalle statistiche che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro va pubblicando, sia pure limitatamente agli infortuni che avvengono presso le aziende industriali ed agricole vincolate al regime dell'assicurazione.

Le ultime statistiche dell'I.N.A.I.L. dànno i seguenti dati sul numero degli infortuni denunciati dal 1948 al 30 settembre 1953:

SETTORI PRODUTTIVI	CASI AVVENUTI NEL					
	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Agricoltura	116.316	129.656	163.384	188.795	210.281	169.214
Industria	414.645	436.509	508.840	558.579	658.655	533.123
a) infortuni	412.255	433.772	504.786	554.508	653.786	527.008
b) malattie professionali . .	2.390	2.737	4.054	4.071	4.869	6.115
Agricoltura e Industria	530.961	566.165	672.224	747.374	868.936	702.337

Nel numero complessivo degli infortuni sopra riportato sono compresi anche quelli mortali, che dal 1948 al 30 settembre 1953 sono:

SETTORI PRODUTTIVI	ANNO					
	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Agricoltura	1.319	1.286	1.296	1.312	1.287	818
Industria	2.247	2.339	2.788	2.597	2.822	1.832
a) infortuni	1.933	1.962	2.320	2.255	2.641	1.748
b) malattie professionali . . .	314	377	468	342	181	84
Agricoltura e Industria	3.566	3.625	4.084	3.909	4 109	2.650

Per una maggiore comparazione dei dati statistici, occorre aggiungere che:

a) *in agricoltura*: ai 165.214 infortuni (di cui 818 mortali) denunciati al 30 settembre 1953 fanno riscontro alla stessa data 85.640 (772 mortali) nel 1948; 96.091 (779 mortali) nel 1949; 123.366 (840 mortali) nel 1950; 139.552 (797 mortali) nel 1951 e 159.107 (862 mortali) nel 1952;

b) *nell'industria*: ai 553.123 infortuni (di cui 1.832 mortali) denunciati al 30 settembre 1953 fanno riscontro alla stessa data 303.354 (1.364 mortali) nel 1948; 317.827 (1.322 mortali) nel 1949; 378.306 (1.708 mortali) nel 1950; 408.189 (1.631 mortali) nel 1951 e 486.617 (1.968 mortali) nel 1952.

A ben considerare queste cifre, c'è da restare veramente preoccupati. Se si considerano infatti i due ultimi anni con le cifre riguardanti tutti i dodici mesi, si vede che nel settore industriale sono stati denunziati all'I.N.A.I.L. nel 1951, 558.579 infortuni e nel 1952, 658.655 infortuni.

Così pure appaiono considerevoli le cifre di 188.795 infortuni agricoli nel 1951 e di 210.281 nell'anno successivo, soprattutto se si tiene conto della minore pericolosità della attività agricola.

È da rilevare, poi, che le statistiche suddette riguardano solamente gli infortuni denunciati dalle aziende, che sono obbligate alla assicurazione, e non tengono conto di quelli che, per essere stati prognosticati quali guaribili entro tre giorni (articolo 11 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), non vengono denunciati.

Ma il fenomeno infortunistico, come è ovvio, non può essere guardato semplicemente nella sua estensione. Esso invece va visto e valutato anche nella sua intensità.

Sotto questo aspetto, se è vero che un aumento vi è stato nel numero degli infortuni denunciati, dal 1948 ad oggi, non è men vero che il detto aumento — per una sua esatta valutazione — va considerato in relazione anche:

a) al volume della produzione di questi ultimi anni;

b) al numero dei lavoratori assicurati;

c) alle ore lavorative di esposizione al rischio;

d) alla ripartizione del numero complessivo degli infortuni in letali, permanenti e temporanei.

Più precisamente, per quanto riguarda l'aumento della produzione, dagli indici elaborati dall'Istituto centrale di statistica, si rileva che, fatto base a 100 la produzione del 1948, si passa a 110 nel 1949, a 126 nel 1950, a 144 nel 1051, a 146 nel 1952 ed a 154 nei primi otto mesi del 1953.

Questi indici si riferiscono a tutta la produzione industriale con esclusione del settore edile. Per quanto riguarda questo settore, i dati statistici pubblicati dal C.I.R. mostrano che il ritmo produttivo è considerevole, essendosi passati da 193.506 vani utili ad uso abitazione costruiti nel 1948, a 259.135 vani costruiti nel 1949, a 451.935 vani costruiti nel

1950, a 592.469 vani nel 1951 ed a 747.713 vani nel 1952. Il volume della produzione edile appare quindi triplicato dal 1948 al 1952. Questa importantissima circostanza è da tenere presente, perchè l'aumento degli infortuni, in questi ultimi anni, si è appunto verificato nel settore edile.

In secondo luogo anche il numero degli assicurati è aumentato, oltrechè per un aumento della occupazione operaia, anche per una maggiore vigilanza sulle aziende interessate, che ha ridotto la evasione dagli obblighi assicurativi. Dai dati in possesso dell'I.N.A.I.L. si rileva che mentre nel 1948 vi erano 2.901.000 lavoratori assicurati, si è passati nel 1949 a 2.877.000, nel 1950 a 2.989.239, nel 1951 a 3.118.210, per raggiungere nel 1952 la cifra di 3.254.346 lavoratori assicurati.

In terzo luogo all'aumento della occupazione operaia ha fatto riscontro un aumento delle giornate di lavoro effettuate e quindi esposte al rischio, come può vedersi dai seguenti dati rilevati dall'I.N.A.I.L.:

	Giornate di lavoro
Anno 1948	870.448.250
» 1949	863.097.250
» 1950	896.771.750
» 1951	935.463.000
» 1952	976.307.250

E, ancora un esame obiettivo delle statistiche degli infortuni mostra che all'aumento complessivo dei casi denunciati fa riscontro una diminuzione di quelli letali rispetto a quelli che comportano invalidità permanente e a una diminuzione di questi rispetto a quelli che comportano una invalidità temporanea e provvisoria, come può rilevarsi dalla seguente tabella che indica le percentuali, per ciascun anno, dei tre esiti rispetto al numero complessivo degli eventi nel solo settore dell'industria (gestione ordinaria).

Anno	Invalidità temporanea	Invalidità permanente	Morte
1948	94,26	5,35	0,39
1949	94,23	5,39	0,38
1950	94,43	5,18	0,39
1951	94,56	5,09	0,35
1952	95,25	4,43	0,32

Infine occorre dire che le statistiche alle quali più sopra ci si è riferiti riguardano solamente gli infortuni denunciati all'I.N.A.I.L. Ora è indubbio che l'aumento delle denuncie è anche in relazione alla rivalutazione delle rendite, avvenuta in questi ultimi anni soprattutto con le leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33. Gli infortuni che prima della rivalutazione davano diritto al pagamento di indennizzi in misura irrilevante non venivano denunciati, mentre ora lo sono in relazione all'aumentata cifra dell'indennità.

Le considerazioni suesposte, opportunamente valutate, riportano nei suoi giusti termini il fenomeno infortunistico, sulla cui gravità, tuttavia, nessuno può fare delle riserve. Lasciando da parte la ricerca delle cause, che, peraltro, esula dallo scopo della presente relazione, ognuno dovrà riconoscere che non si può restare senza commozione e senza preoccupazione davanti alla realtà e che occorre intervenire energicamente e sollecitamente per arginare questa emorragia di sangue che gli infortuni giornalmente producono e per ridare al lavoratore e alla sua famiglia la sicurezza nel lavoro.

Lo Stato italiano molto ha fatto nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale soprattutto in questi ultimi anni. L'enorme rilevanza dello sforzo compiuto è data dall'imponenza delle prestazioni, che il nostro Paese annualmente affronta per un complesso di 473 miliardi, e che probabilmente supereranno nel 1953 i 600 miliardi di lire.

Ma ciò non basta per poter dire di avere compiuto per intero il proprio dovere. A che vale erogare pensioni ai vecchi e invalidi, concedere sussidi ai disoccupati, assistere gli ammalati e gli infortunati se non si cerca, innanzi tutto, di evitare che la vita umana venga a essere stroncata o ridotta nella sua efficienza fisica e mortificata nelle sue esigenze di ordine spirituale?

Tutto il sistema della previdenza sociale è una grande conquista del nostro Paese, ma questo sistema avrebbe un senso solamente parziale se da parte di tutti mancasse l'impegno di prevenire le cause della insorgenza di quei bisogni, di quelle necessità che possono derivare dal verificarsi di determinati rischi connessi all'attività lavorativa.

Se è vero che il rischio è connaturato al lavoro e la possibilità dell'infortunio è nella natura delle cose, e se è vero che l'infortunio e la malattia professionale sono purtroppo fenomeni di tutti i tempi, di tutti i climi e di tutti i Paesi, non è men vero che è doveroso per lo Stato circoscrivere questo male e ridurlo nelle sue proporzioni, in altre parole fare sì che l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali vada gradatamente riducendosi, che perda l'aspetto patologico di fenomeno sociale e si riduca alle minime proporzioni di una malattia o di un incidente, che, a un certo momento, viene a turbare la sanità dell'organismo.

Nel quadro della lotta contro gli infortuni va appunto inserita l'emanazione di nuove norme, sia generali che speciali in materia di prevenzione. È invero alla autorità della legge che si deve, innanzi tutto, ricorrere per precisare — in questo come in altri campi — obblighi, garanzie e sanzioni.

La necessità delle nuove norme si evince dalla fondamentale esigenza di far corrispondere il diritto alla realtà pratica quotidiana, sicchè quello segua la vita che si evolve continuamente.

Se nel campo contrattuale l'esigenza suddetta si trasfonde nella clausola *rebus sic stantibus*, e se nel campo della politica è la pubblica opinione, che, tradendo il mutamento della situazione di base, reclama l'adattamento di istituti giuridici costituzionali alle nuove e mutate esigenze di vita e di pensiero dei popoli, nel campo della disciplina normativa dei rapporti tra gli uomini l'esigenza stessa non può venire soddisfatta che attraverso la formulazione o l'emanazione di nuove norme regolatrici.

La legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro conta ormai più di mezzo secolo di vita: legislazione, però, — è doveroso dirlo in onore dei passati legislatori ed a gloria della nostra tradizione giuridica — in tutto degna della sua funzione.

Invero il Regolamento generale per la prevenzione contro gli infortuni nelle imprese e nelle industrie è del 1899, essendo stato esso emanato con il regio decreto del 18 giugno di quell'anno, n. 230. Contemporaneamente o poco dopo sono stati emanati vari Regolamenti speciali, fra i quali è doveroso ricordare:

a) per le miniere, cave e torbiere: il Regolamento approvato con il regio decreto 18 giugno 1899, n. 231;

b) per le imprese e industrie che trattano o applicano materie esplodenti: il regio decreto 18 giugno 1899, n. 232;

c) per le costruzioni: il regio decreto 27 maggio 1900, n. 205;

d) per l'esercizio delle strade ferrate: il regio decreto 14 marzo 1901, n. 118, modificato con il regio decreto 27 maggio 1903, n. 2109;

e) per l'esercizio delle tranvie e ferrovie urbane: il regio decreto 23 novembre 1911, n. 1306.

Completano la disciplina prevenzionistica altre norme particolari, quali:

a) quelle in materia di generatori e recipienti di vapore o di gas compressi, emanate con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il decreto ministeriale 22 aprile 1935 (per gli apparecchi a pressione), con il decreto ministeriale 1° agosto 1935 (per i recipienti a gas liquefatti e disciolti) e con il decreto ministeriale 13 agosto 1937 (per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore);

b) quelle in materia di impianti ed esercizio di ascensori, emanate con la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e con il decreto ministeriale 8 aprile 1943 (che fissa la competenza al riguardo dell'E.N.P.I.);

c) quelle in materia di olii minerali e carburanti, emanate con il regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e con il decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Sotto certi aspetti integrano la disciplina in parola le norme che regolano i due Enti, che più particolarmente si occupano della prevenzione infortuni: e cioè l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per la cui riorganizzazione è stata recentemente emanata la legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, retta dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Se le recenti discipline di natura strettamente particolare possono meglio rispondere

agli scopi cui tendono, invece deve sinceramente dirsi che le norme del vecchio Regolamento generale del 1899 e quelle altre emanate contemporaneamente per determinati settori non reggono più, in quanto la situazione di base, presa in considerazione, è completamente mutata.

È mutata dal punto di vista tecnico, la situazione economica e produttiva dell'industria italiana. Quanti progresi sono stati da allora compiuti e quante profonde innovazioni nell'organizzazione tecnica del lavoro e del sistema protettivo!

Se all'epoca del primo provvedimento per la prevenzione infortuni i grandi complessi industriali erano costituiti da impianti siderurgici, da impianti chimici per la produzione del vetro o la distillazione del carbone, da cantieri di costruzioni navali e da stabilimenti per la lavorazione dei metalli, localizzati in pochi centri geografici, oggi la situazione presenta una organizzazione produttiva ispirata e al concetto dell'alta specializzazione e al concetto della complementarietà dei cicli e sottocicli produttivi.

Quest'ultima ha originato organizzazioni a carattere verticale e orizzontale a seconda dello sviluppo degli interessi economici connessi ai problemi di costo. Ne sono seguiti aspetti ed esigenze di ambiente e di lavoro, nei cui confronti non appare rispondente la disciplina delle norme del 1899.

Ad esempio, basta ricordare l'aumento della velocità di taglio nei torni automatici e normali, nelle dentatrici, fresatrici e macchine per la lavorazione e taglio dei legnami. Sempre nel campo meccanico, occorre ricordare lo sviluppo delle lavorazioni a catena, che implicano un maggior grado di destrezza e richiedono maggiore attenzione da parte degli operatori, e l'uso di apparecchiature e macchine che la tecnica moderna ha trasformato, conglobando operazioni elementari, prima eseguite singolarmente ed oggi rese più spedite da attrezzature composite (ad esempio: macchine per minuterie metalliche, macchine per pressofusione e stampaggio a caldo e a freddo).

Nel settore minerario, nelle cave e nell'edilizia, basti indicare i sistemi attuali di perforazione, accensione delle volate ed escavazione, la preparazione a carattere continuo delle malte e l'uso crescente di elevatori, nastri trasportatori, ecc., nonchè di apparecchiature a ponti sospesi per gettate in cemento di grandi volumi.

Nel settore chimico, poi, si riscontrano la diffusione dell'uso di reagenti per il trattamento di prodotti organici ed inorganici, la manipolazione di derivati per la fabbricazione di resine con procedimenti di sintesi e, nel campo delle ricerche e studi di laboratorio, le apparecchiature per la utilizzazione di nuovi ritrovati della scienza.

Occorre quindi aggiornarsi, e ciò non è cosa facile perchè una legge o un regolamento di prevenzione degli infortuni, in tanto può avere valore ed efficacia pratica, in quanto non si limiti ad alcune generiche affermazioni, ma imponga obblighi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni debbono adeguarsi a tutti gli aspetti della vita produttiva, tenendo conto del modo come essa si svolga e si organizzi nei diversi settori e nelle diverse branche della vita economica, ciascuno dei quali presenta evidentemente rischi e pericolosità particolari: occorre quindi una maggiore rispondenza della disciplina alle mutate esigenze tecniche e produttive. Detta necessità si rileva maggiormente se si tiene presente che nella disciplina fissata nel 1899 mancano completamente norme per settori e processi lavorativi, che sono invece un portato dello sviluppo industriale e tecnico moderno.

Ma la necessità di nuove norme risponde anche ad un mutamento delle premesse ideologiche e spirituali, che ispirarono le norme del Regolamento del 1899.

Allora si sancì in primo luogo la obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni e contemporaneamente si stabilì la obbligatorietà dell'adozione di misure tecniche atte a prevenire gli infortuni.

L'abbinamento delle due discipline mostra la duplicità della *ratio* delle due leggi, e cioè l'apprestamento di mezzi per far fronte al danno economico derivante dall'infortunio e la eliminazione della causa del danno stesso. È tuttavia da notarsi il legame evidente che unisce i due motivi e che autorizza la illazione che il motivo più profondo dell'una e dell'altra

disciplina sia stato la preoccupazione del venir meno, in caso di infortunio, del flusso di reddito per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.

Da allora ad oggi la politica sociale presso tutti gli Stati ha fatto dei progressi notevolissimi; ad una « politica di riparazione » del danno economico, in questo mezzo secolo si è sostituita nel nostro Paese una « politica di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore », che ha avuto riconoscimento e conferma nella coscienza sociale e nelle stesse Carte costituzionali.

Nello sviluppo della politica sociale è stato accolto oggi un principio etico, che fa concepire i rapporti sociali come rapporti umani. Occorre cioè porre al centro della vita sociale l'uomo nella più lata accezione della espressione, comprendente la sua dignità e la sua libertà, che debbono tendere a stimolarne lo spirito di solidarietà con un gran senso di giustizia. Il fine ultimo, al quale oggi si deve tendere, è quello della sicurezza, sicurezza per l'uomo che crea una società sicura, sicura del lavoro e nel lavoro.

Questi nuovi concetti vanno meditati e opportunamente accolti, se si vuole dare alla lotta contro gli infortuni sul lavoro e alla disciplina giuridica necessaria una adeguata spiegazione.

Se pertanto le norme in materia di prevenzione infortuni potevano nel Regolamento generale del 1899 applicarsi solamente alle industrie che sono tenute alla assicurazione contro gli infortuni, occorre oggi, avuto riguardo agli orientamenti della difesa infortunistica, dettare norme per prevedere e per prevenire gli infortuni in qualsiasi settore del lavoro.

A queste nuove e più ampie finalità della prevenzione infortuni appare ispirata la norma dell'articolo 32 della Costituzione, la quale afferma che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » e l'altra dell'articolo 35 che « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni », norme queste che comportano un preciso richiamo alla prevenzione, cui nulla toglie il carattere implicito del riferimento. E ad esse risponde altresì l'articolo 2087 del Codice civile, il quale dispone che « l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ».

La necessità di nuove norme si evince, infine, dalla riconosciuta opportunità di adeguare la legislazione italiana alla disciplina ed ai princìpi internazionalmente fissati dalla Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra, cui l'Italia partecipa attivamente, forte della sua esperienza sociale e desiderosa di collaborare per il conseguimento della giustizia sociale nei singoli Paesi e fra i vari popoli del mondo.

È noto infatti che in sede internazionale è stato predisposto, fin dal 1948, un « Regolamento tipo di sicurezza per gli stabilimenti industriali », che è stato messo a disposizione dei Governi dei vari Paesi e dei datori di lavoro e destinato a servire loro di guida nella redazione e nella revisione delle norme regolamentari in materia.

Nel richiedere al Parlamento la concessione della facoltà di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni, il Governo ha desiderato estendere la delega anche al campo dell'igiene del lavoro.

L'azione che lo Stato deve svolgere per garantire al lavoratore la « sicurezza del lavoro » è portata ad esplicarsi in due grandi campi, a seconda che riguardi:

a) la tutela della incolumità del lavoratore, ossia la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) la tutela della salute del lavoratore, ossia la prevenzione igienica del lavoratore.

È noto al riguardo l'aforisma di Bernardino Ramazzini, il quale studiando per primo le malattie dei lavoratori affermava che: « *longe prestantius est preservare quam curare* ».

Non basta parlare della prevenzione contro i rischi del lavoro, ma è opportuno, è necessario anche pensare e provvedere alla salute del lavoratore nella esplicazione della sua fatica produttiva. Ora le norme di igiene del lavoro tendono appunto al detto scopo, in quanto in primo luogo non solo individuano le cause di insalubrità connesse alla occupazione

professionale, ma prevedono anche i mezzi idonei a prevenirle.

La materia dell'igiene del lavoro è oggi disciplinata soprattutto dal Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530. Esso costituisce la pietra angolare del complesso edificio della legislazione igienico-sanitaria del lavoro, e le sue disposizioni si applicano a tutte le forme di attività di carattere industriale, commerciale e agricolo, salvo rare eccezioni. La disciplina contenuta nel detto Regolamento, essendo più recente, è più aderente alle attuali esigenze tecniche e produttive.

A questo punto occorre però notare che, dato lo sviluppo oggi raggiunto dall'azione dello Stato nella tutela della integrità fisica e morale del lavoratore, non è sempre facile poter distinguere nettamente il campo della prevenzione degli infortuni da quello della igiene del lavoro. Alcune norme, che hanno indubbiamente finalità di ordine prevenzionistico, hanno anche un contenuto di natura igienica e sanitaria, per cui una disciplina in proposito è sotto certi aspetti oggetto di prevenzione e sotto altri oggetto di igiene.

In altre parole, pur essendo diversi sostanzialmente gli scopi cui tendono le norme di prevenzione e le norme di igiene — le une dirette a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori contro l'azione derivante da cause violente, le altre contro il verificarsi di eventi che possano intaccarne l'organismo — non di rado la materia ha, a seconda dal punto di vista da cui si guarda, ora natura prevalentemente prevenzionistica ed ora carattere prevalentemente igienico.

A ciò si aggiunga che non è facile, nel dettare norme di « sicurezza del lavoro nei sotterranei » o norme di « sicurezza del lavoro nei cassoni ad aria compressa » dire se è prevalente l'aspetto igienico e subordinato e incidentale quello prevenzionistico o viceversa. La estensione, pertanto, della delega anche al settore della igiene del lavoro consente un maggiore respiro e chiarisce ancor più l'oggetto e i limiti della facoltà accordata al Governo.

D'altra parte, lo scorso anno, in sede parlamentare, è stata formulata dall'onorevole Storchi la richiesta di rielaborazione di tutte le norme di igiene del lavoro, che, rimontando al 1927, in alcuni punti e per alcuni riflessi non sarebbero più rispondenti alle mutate condizioni tecniche della produzione e alle nuove esigenze del lavoro, anche in relazione allo sviluppo raggiunto dalle classi lavoratrici.

Il Governo pensa che, senza volere esagerare, qualche passo potrà indubbiamente farsi nel settore dell'igiene del lavoro, avendo riguardo a particolari malattie e per campi determinati di attività.

Dopo avere spiegato, sia pure brevemente, le ragioni che giustificano il provvedimento, si ritiene opportuno di lumeggiare la portata contenuta nei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la facoltà di delega al Governo per la emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Non è necessario spendere molte parole per giustificare la richiesta della delega. Una disciplina in materia, che voglia rispondere agli scopi, più volte indicati, di sicurezza del lavoratore nell'esplicazione della sua attività produttiva, presuppone una molteplicità e varietà di norme giuridiche, le quali, secondo la Costituzione, dovrebbero essere stabilite dal potere legislativo, in quanto con le stesse viene limitata, nell'interesse superiore, sia la libertà dei datori di lavoro in relazione alla organizzazione dell'attività produttiva, che la libertà dei lavoratori nell'esplicazione della stessa loro attività.

Le nuove norme non potranno non raggiungere una mole considerevole e concretarsi in diverse centinaia di articoli. Da ciò si rileva la impossibilità materiale, da parte del Parlamento, di una analitica disamina di esse, che, se effettuata con la dovuta attenzione e cura, assorbirebbe totalmente l'attività legislativa per lunghissimo tempo, intralciandone l'esercizio e impedendo il regolare funzionamento dello stesso potere legislativo.

Bisogna inoltre tener presente sia la natura strettamente tecnica delle norme emanande, sia anche l'urgenza di disciplinare la materia.

D'altra parte, sia nel campo della prevenzione infortuni che in quello dell'igiene del lavoro, la legislazione italiana ha in genere proceduto per mezzo di deleghe concesse dal Potere legislativo al Potere esecutivo. Così

ad esempio, il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni, approvato con il regio decreto 18 giugno 1899, n. 230; il Regolamento per la prevenzione nelle miniere e nelle cave, approvato con il regio decreto 18 giugno 1899, n. 231; il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, approvato con il regio decreto 18 giugno 1899, n. 232; quello per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, approvato con il regio decreto 27 maggio 1900, n. 205, furono tutti emanati in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 4 della legge 17 marzo 1898, n. 80, confermata dall'articolo 4 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Così pure in base a delega legislativa, contenuta in leggi speciali, vennero emanati il Regolamento per l'uso del carburo di calcio, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660; il Regolamento per la prevenzione nell'esercizio delle tranvie a trazione meccanica extra urbane, approvato con regio decreto 23 novembre 1911, n. 1306, e molti altri di natura speciale.

Così infine il Regolamento generale per la igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è stato emanato in base alla delega legislativa contenuta nel decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818.

In effetto la esigenza della delega non è solamente attuale, essendosi manifestata sempre quando si è dovuto disciplinare analiticamente sia la materia della prevenzione degli infortuni che quella dell'igiene del lavoro.

Le norme oggetto della delega legislativa possono essere « generali e speciali ». Quanto è stato detto fin qui e l'attuale situazione legislativa renderebbero superflue delle spiegazioni in proposito.

Pur tuttavia potrebbe da qualcuno osservarsi che, dal punto di vista formale, è superfluo qualificare e distinguere le norme giuridiche in generali e particolari, avendo le une e le altre la stessa natura.

Devesi al riguardo dire che la precisazione e la distinzione delle norme, oggetto della delega, rispecchiano la situazione normativa attuale, nella quale al Regolamento generale del 1899 fanno riscontro dei regolamenti particolari per singole materie o per singole attività produttive, aventi tutti carattere integrativo del primo.

In base alla delega dovranno essere emanati sia un provvedimento governativo riguardante tutta l'attività economica che dei regolamenti particolari per determinate attività. Più precisamente il Governo ha in elaborazione, fra l'altro:

a) delle norme aventi carattere generale per tutti i settori produttivi (industriali, agricoli, commerciali, ecc.) e delle norme speciali per determinati settori;

b) delle norme speciali di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

c) delle norme speciali per l'igiene e la sicurezza del lavoro in sotterranei;

d) delle norme speciali per l'igiene e la sicurezza del lavoro nei cassoni ad aria compressa.

Così stando le cose, si ritiene che meglio risponda agli scopi, che il Governo si prefigge di raggiungere, la qualificazione delle norme stesse, le quali pertanto potranno essere generali se applicabili a tutte le attività produttive e saranno speciali se riguardanti solamente determinati settori economici.

D'altra parte, con la qualificazione delle norme in parola si elimina una preoccupazione, e cioè quella riguardante la eventualità di considerare esaurita la delega con la emanazione del primo dei sopra elencati provvedimenti allo studio.

Dato che la delega ha efficacia limitata nel tempo, potrebbe pensarsi che, emanato uno dei provvedimenti sopra cennati e più precisamente il primo, che contiene al tempo stesso disposizioni generali e speciali, non si possa più fare uso della delega per le altre attività e per gli altri settori produttivi, per i quali sono in corso i lavori di elaborazione e si stanno predisponendo gli appositi schemi.

Ad eliminare, pertanto, il suddetto dubbio ed a tranquillizzare il Governo, sarà necessario parlare appunto di « norme generali » e di « norme speciali ».

Un'ultima parola — sempre a proposito dell'articolo 1 — per quanto riguarda la li-

mitazione della delega nel tempo. Essa è conferita al Governo per un anno. La determinazione di detto limite è in ossequio alla norma dell'articolo 76 della Costituzione.

Il Governo spera che, nonostante la ristrettezza del tempo, il compito assunto con passione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possa essere condotto a termine.

Devesi al riguardo dire che è quasi ultimata la elaborazione del primo provvedimento sopra indicato e cioè delle norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni, norme racchiuse in poco più di 400 articoli, elaborate dagli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da una Commissione di ispettori del lavoro e poscia sottoposte a un ulteriore vaglio da parte di una apposita Commissione ministeriale alla quale partecipano, accanto ai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell'industria e commercio, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, che hanno dato e dànno la loro collaborazione, veramente preziosa data la competenza tecnica dei singoli e la esperienza acquisita dalle amministrazioni, dagli enti e dalle categorie per i vari settori produttivi.

Così pure è ultimata la elaborazione delle norme per la igiene e la sicurezza del lavoro nei cassoni ad aria compressa; e sono stati apprestati lo schema per la prevenzione nelle costruzioni e quello per l'igiene e la sicurezza nei lavori in sotterraneo.

Così stando le cose, il tempo assegnato dal Parlamento al Governo dovrebbe essere sufficiente. È ovvio che qualora, per ragioni di impossibilità pratiche, non tutte le norme potessero essere emanate durante l'anno, il Governo si premurerà di richiedere una proroga della delega stessa.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene delle limitazioni oggettive alla facoltà di delega. Ciò vorrà dire che le nuove norme, generali e speciali, in materia di prevenzione infortuni e in materia di igiene del lavoro, non si applicheranno ai settori espressamente indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Più precisamente, le norme da emanarsi in base alla delega in materia di prevenzione non riguarderanno i servizi e gli impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna e l'esercizio delle miniere, cave e torbiere.

E ancora, le norme in materia di igiene del lavoro non riguarderanno: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonchè l'esercizio delle miniere, cave e torbiere.

La esclusione è giustificata sia dalla particolarità della disciplina legislativa, oggi in vigore per i settori sopra indicati, sia ancora dalla speciale competenza che in materia hanno le Amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Invero, siccome le norme emanande in forza della delega saranno adottate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si è limitata la delega a quelle sole norme che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero stesso. Ciò non toglie che, con altri disegni di legge, il Governo possa chiedere — ove si manifesti la necessità — la delega al Parlamento per emanare norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro per i settori che vengono esclusi dalla presente delega.

Gli oggetti ed i limiti della delega legislativa sono fissati in modo abbastanza chiaro nell'articolo 3 del disegno di legge, il quale precisa, appunto, il contenuto di quelle che saranno le nuove norme in materia di prevenzione infortuni e in materia di igiene del lavoro (primo comma) e indica i criteri cui il Governo deve ispirarsi nella emanazione delle norme stesse (secondo comma).

La disposizione è in perfetta rispondenza con l'articolo 76 della Costituzione, la quale non solo vuole che la delega legislativa sia limitata nel tempo e conferita per oggetti definiti, ma richiede che l'esercizio della funzione legislativa delegata sia limitato con la

predeterminazione dei princìpi e dei criteri direttivi.

Pertanto le nuove norme, che saranno emanate in base alla delega legislativa in parola, dovranno stabilire i mezzi, i metodi, e in genere le condizioni e cautele atti a prevenire gli infortuni e le malattie professionali particolarmente per quanto riguarda:

1) le condizioni e l'ordinamento del lavoro;

2) l'ambiente di lavoro;

3) la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati;

4) i mezzi protettivi individuali;

5) i requisiti di idoneità fisica e di età, nella loro più lata accezione, fino a comprendervi anche quelli inerenti al sesso;

6) le istituzioni aziendali destinate al benessere fisico dei lavoratori;

7) le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme;

8) il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Questa elencazione dà una chiara visione della vastità e della complessità della materia che le nuove norme sono chiamate a regolare. È stato ed è un compito immane che il Governo si è assunto e che sarà possibile adempiere sopratutto per la collaborazione che le categorie interessate spontaneamente dànno attraverso le organizzazioni sindacali, le quali sono state messe in condizione di poter dire su ciascun argomento e sulla particolare disciplina giuridica il loro pensiero.

Per quanto, poi, riguarda l'oggetto delle emanande norme, conviene dire che qui non si tratta di disciplinare tutte le materie o di risolvere tutti i problemi inerenti agli argomenti indicati più sopra; si tratta, invece, di apprestare, nella nuova disciplina, i mezzi e le cautele per impedire il verificarsi di infortuni o il manifestarsi di malattie professionali.

Così, ad esempio, là dove si parla di « costruzione, di cessione, di impianto, di uso di macchine e di apparecchi », non si intende in modo alcuno disciplinare la produzione nè modificare l'attuale sistema commerciale delle macchine e degli apparecchi stessi. Si vuole, invece, prevedere la possibilità di imporre alle case che costruiscono le macchine e gli apparecchi, la installazione, già nel corso della costruzione o della fabbricazione, degli apprestamenti necessari per impedire gli infortuni. Detti apprestamenti sono gli stessi, che, dalle norme vengono imposti alle macchine, agli apparecchi e agli utensili attualmente in esercizio. Così, piuttosto che limitare o regolare la produzione industriale, si cerca di ridurne i costi spostando l'obbligo dall'esercente al produttore.

E ancora, là dove si parla di requisiti di idoneità fisica per l'ammissione a determinate attività produttive, si vuole non negare ai singoli il diritto al lavoro, ma solamente scegliere i più adatti — in relazione allo sviluppo fisico e mentale, al sesso, ecc. — alle singole attività, in vista appunto della riduzione del fenomeno infortunistico.

A questo riguardo sembra opportuno ricordare quanto viene attualmente fatto, attraverso i Centri di psicologia del lavoro di Milano, di Trento, di Napoli, di Bari e di Genova, oltre che da quello di Firenze, il quale dispone altresì di un Istituto di orientamento professionale. Detti centri attuano, sia pure in modeste proporzioni, una analisi, con seria metodologia, per la selezione attitudinale dei lavoratori candidati ai corsi professionali ordinari e straordinari banditi dal Ministero del lavoro.

Essi potranno in un prossimo avvenire, in collaborazione con gli uffici di collocamento, permettere un più razionale avviamento al lavoro dei disoccupati e dei prestatori d'opera in genere.

La elencazione dell'articolo 3 del disegno di legge — e questa è la terza osservazione — non ha carattere tassativo, ma semplicemente indicativo; essa cioè è formulata a titolo di esempio. Se gli argomenti in essa indicati costituiscono indubbiamente le materie di una disciplina già predisposta e che potrà essere emanata non appena il Governo avrà ricevuto la delega legislativa, molte altre questioni e molti altri problemi potranno con la stessa delega essere risolti.

Tutto dipenderà dalla collaborazione che studiosi, tecnici e categorie economiche e professionali vorranno dare al Governo in questa

opera difficile, delicata e allo stesso tempo importantissima.

Quello che è necessario è che la disciplina giuridica concretata nelle norme in elaborazione, come in quelle altre che potranno venire in prosieguo di tempo elaborate, sia ispirata ai seguenti princìpi:

1) applicazione obbligatoria delle norme di prevenzione infortuni a tutti i settori di attività economica: industria, anche se è esercitata non a fine di lucro (cosidetti lavori in economia), agricoltura, commercio, ecc.;

2) obbligo dell'osservanza delle norme non solamente da parte di coloro che esercitano una attività produttiva, ma anche da parte dei costruttori, degli installatori, dei noleggiatori e dei commercianti di macchinari, parti di ricambio, parti di macchinario e utensili in genere. Questo concetto, che è stato più sopra chiarito, è in perfetta armonia con la Raccomandazione n. 32 adottata nel 1929 dalla Conferenza internazionale del lavoro;

3) obbligo per i lavoratori addetti alle macchine, impianti e altre attività contemplate dalle norme emanande, di osservare le norme di prevenzione infortuni. Questo obbligo, che era previsto dall'articolo 38 del Regolamento generale per l'igiene, per la materia che riguardava appunto l'uso dei mezzi di protezione igienico-sanitaria, viene esteso anche nel campo infortunistico;

4) adozione di provvedimenti o di apprestamenti necessari per contenere gli infortuni o per ripararne immediatamente le conseguenze (illuminazione, cassette di pronto soccorso, ecc.);

5) conferma, agli organi tecnici di vigilanza, della facoltà eccezionale di integrare le norme giuridiche in materia di prevenzione infortuni con disposizioni da impartirsi, caso per caso, in relazione a situazioni di particolare gravità o di urgenza.

Ma lo stesso articolo 3 del disegno di legge indica « i criteri e i princìpi », cui il Governo si deve ispirare. Esso deve, in effetti, tener conto di tre elementi fondamentali:

a) delle condizioni tecniche della produzione;

b) delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro;

c) delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

Una analisi concreta di siffatti criteri porterebbe molto lontano. Basterà sottolineare che il Governo, nel predisporre ed emanare le norme, dovrà aver presente le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori e ottenere il massimo di sicurezza di questi ultimi nel quadro generale delle possibilità economiche del Paese e dello sviluppo raggiunto dalla produzione industriale.

La cosa non sarà difficile, perchè essa rientra nella politica economica e sociale che il Governo ha sempre perseguito in questi ultimi anni, quando ha tenuto presente le esigenze della produzione, le esigenze del lavoro, i bisogni degli uni e gli interessi e le aspirazioni degli altri.

Non resta che accennare brevemente all'ultimo articolo del disegno di legge, il quale dispone che le nuove norme potranno prevedere, per la violazione delle medesime, delle sanzioni penali. Esse sono l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 300.000.

L'applicazione delle nuove norme non si basa su queste sanzioni penali, ma per ottenerla occorrerà invocare e attuare una coscienza antinfortunistica sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Occorre cioè considerare come fondamentale « dovere morale, giuridico e sociale », e anche come « interesse economico » degli imprenditori e dei dirigenti di aziende quello di curare la prevenzione degli infortuni.

Allo stesso modo che ogni imprenditore e ogni dirigente si preoccupa di risolvere i problemi produttivi, di considerare importante acquisire dei mercati per lo smercio dei prodotti, di procurarsi i fondi e i finanziamenti, di regolare anche i rapporti economici e normativi con i suoi dipendenti, così egli deve mettere in prima linea il suo dovere e interesse di prevenire. Egli deve domandarsi ogni volta che organizza la produzione: ho fatto tutto il necessario per salvaguardare l'integrità fisica dei miei dipendenti?

Si tratta di un grande dovere morale, che deve diventare un imperativo di coscienza per

tutti coloro che hanno responsabilità nella vita economica e nella vita aziendale. I quali dovranno essere profondamente convinti che la principale responsabilità è quella di essere capi di uomini e, come tali, responsabili della vita e della salute di questi uomini che sono loro affidati.

Così pure occorre formare la coscienza antinfortunistica nei lavoratori, facendo loro comprendere che è in gioco la loro vita, la loro integrità fisica, la possibilità di provvedere al loro sostentamento e a quello della loro famiglia. Il lavoratore deve essere il primo difensore di se stesso, della sua vita e della sua salute.

Se si riuscirà ad avere una larga « coscienza antinfortunistica », l'applicazione delle norme che saranno emanate diverrà una cosa facile: e allora le norme penali serviranno per le eccezioni, là dove la sensibilità del singolo non arriva.

Nelle emanande norme, le varie penalità saranno graduate in relazione alla gravità della inosservanza. La legge di delega pone solamente dei limiti.

Rispetto alle sanzioni, il sistema previsto differisce da quello vigente oggi?

Per rispondere a questa domanda occorre ricordare che l'articolo 3 del testo unico della legge sugli infortuni sul lavoro, approvato con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, disponeva che « i capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni, debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai » e che « quando disposizioni speciali non stabiliscono penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso di infortunio ».

Detta disposizione è stata indirettamente confermata dall'articolo 76 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Questo, regolando tutta la materia dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, abroga solamente la disciplina precedente che è stata modificata dal decreto stesso, ma non reca norme in materia penale: resta, pertanto, in vigore l'articolo 3 succitato.

In base, poi, all'articolo 19 delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, emanate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dovrà applicarsi — in luogo del vecchio articolo 434 del Codice penale Zanardelli — il corrispondente articolo 650 del vigente Codice penale. Ora questo articolo prevede « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 16.000 ».

Nella nuova disciplina, mentre si mantiene immutato il limite per l'arresto, si porta l'ammenda fino alla cifra di lire 300.000.

Si resta quindi sempre sul terreno della contravvenzione e non del delitto. La figura delittuosa potrà riscontrarsi solamente quando vi sarà la possibilità di provare negli eventi luttuosi il dolo dell'imprenditore; e allora si potrà far ricorso all'articolo 437 del Codice penale.

Per quanto riguarda la misura dell'ammenda potrà sembrare a qualcuno che essa sia piuttosto bassa. Se si tiene presente infatti che le nuove norme potranno imporre l'adozione di particolari apparecchiature di sicurezza o la modificazione di impianti e attrezzature allo scopo di prevenire gli infortuni, e se si ha riguardo al fatto che dette norme costituiranno a volte oneri finanziari piuttosto rilevanti, la sanzione pecuniaria prevista potrebbe apparire inoperante e indurre eventualmente il datore di lavoro a correre il rischio di pagare la penale, piuttosto che sostenere il maggior onere necessario per l'adozione delle indispensabili misure di sicurezza.

Devesi però tener presente che si passa dalle lire 80.000, previste quale misura massima dal vigente Codice penale, alle lire 300.000, cifra questa che costituisce il quadruplo di quella.

D'altra parte potrà anche giocare la disposizione del 2° comma dell'articolo 26 del Codice penale, il quale attribuisce al giudice la facoltà di aumentare la cifra fino al triplo, quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace.

E infine occorre riconoscere la possibilità di accertare, da parte degli organi competenti, una seconda, una terza, e quindi innumerevoli

contravvenzioni, qualora l'imprenditore, nonostante la prima e le successive condanne, continui la sua attività senza portare le modificazioni necessarie per l'adeguamento degli impianti alle condizioni volute dalle norme emanande.

Ma come si è detto, l'applicazione delle norme riposerà, più che sulle sanzioni penali previste, sulla coscienza che andrà via via sviluppandosi e che costituirà indubbiamente la base per la maggiore riuscita della lotta antinfortunistica, cui sono interessati al tempo stesso i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato.

Onorevoli Senatori. Questa della prevenzione degli infortuni sul lavoro è veramente una battaglia appassionata, che deve essere considerata come il numero uno degli impegni sociali non solo del Governo e del Parlamento, ma di tutto il popolo. Operando per la prevenzione, ciascuno dovrà essere consapevole di operare sulla linea della giustizia sociale, che è soprattutto umanità, solidarietà ed equità nei rapporti fra gli uomini, sicurezza individuale e sociale.

È in attuazione di questo impegno sociale che il Governo sottopone l'accluso disegno di legge all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atti a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni e l'ordinamento del lavoro; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; i requisiti di idoneità fisica e di età; le istituzioni aziendali destinate al benessere fisico dei lavoratori, nonchè le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sulla osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

Art. 4.

Per la violazione delle norme di cui all'articolo 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.